

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI A FAVORIRE LA SISTEMAZIONE ABITATIVA DEL PERSONALE SANITARIO OPERANTE NEL COMUNE DI MIRANDOLA

(rif. determinazione dirigenziale n. 589 del 22.09.2022)

Art. 1

FINALITA' DEL CONTRIBUTO

L'Amministrazione comunale, tramite l'erogazione di apposito contributo riferito alla sistemazione abitativa in appartamenti assunti in locazione, intende favorire e sostenere l'arrivo e la permanenza del personale sanitario operante nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta nell'ambito del Comune di Mirandola. Tale iniziativa rientra nelle azioni intraprese dall'Amministrazione comunale volte al rafforzamento dei presidi sanitari e socio-assistenziali pubblici presenti nel territorio mirandolese, a partire dall'ospedale "Santa Maria Bianca" e dalla R.S.A. "Cisa", compresi i servizi territoriali distrettuali, incentivando il reclutamento del personale necessario al loro ottimale funzionamento. Questa forma di sostegno si ricollega anche alla situazione emergenziale derivante dalla pandemia Covid-19, che ha richiesto l'impiego massiccio di figure sanitarie, con conseguente difficoltà nel reperimento delle stesse, soprattutto in determinati ambiti (es. personale infermieristico). Ci si prefigge inoltre di favorire la presenza sul territorio comunale di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta.

Art. 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Il bando è rivolto a:

A. Medici, anche specializzandi, che si trovano ad operare, in forza di un contratto di lavoro dipendente con il Servizio Sanitario Nazionale, in strutture sanitarie pubbliche ubicate nel territorio del Comune di Mirandola.

B. Professioni sanitarie (infermieri, tecnici di laboratorio, fisioterapisti, ecc.) che si trovano ad operare, in forza di un contratto di lavoro dipendente con il Servizio Sanitario Nazionale, in strutture sanitarie pubbliche ubicate nel territorio del Comune di Mirandola.

C. Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che si trovano ad operare nel territorio del Comune di Mirandola in forza di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale.

D. Professioni sanitarie (infermieri, fisioterapisti, ecc.) che si trovano ad operare, in forza di un contratto di lavoro dipendente con l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.), in strutture socio-assistenziali pubbliche ubicate nel territorio del Comune di Mirandola.

Per la partecipazione al bando è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono sussistere al momento della presentazione della domanda:

- 1.** cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea; in caso di cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, è richiesto il possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- 2.** il richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio del Comune di Mirandola, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate al coniuge in sede di separazione giudiziale, ovvero di titolarità pro-quota di diritti reali, dei quali sia documentata la non disponibilità: in tal caso il Comune procede all'eventuale assegnazione del contributo dopo aver verificato la documentazione prodotta dal richiedente a comprova dell'indisponibilità della proprietà;
- 3.** appartenere ad una delle quattro categorie sopra elencate alle lettere A, B, C e D, in forza di un contratto di lavoro dipendente stipulato direttamente con il Servizio Sanitario Nazionale o con l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.), ovvero, per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, in base a convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale; il rapporto di lavoro ed il convenzionamento devono essere stati costituiti in data successiva al 31 maggio 2021 (quindi a decorrere dal 1° giugno 2021), non venendo ricompresi nell'erogazione del contributo quelli sorti in data antecedente; l'attività può essere non ancora iniziata, fatto salvo che ciò avvenga entro il 31 dicembre 2022 e che, al momento della presentazione della domanda, risulti già stipulato il contratto di lavoro o definito il convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale o con l'A.S.P.;
- 4.** contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate intestato al richiedente e relativo ad un immobile ad uso abitativo ubicato nel Comune di Mirandola, in corso di validità (non ancora scaduto) al momento della presentazione della domanda;
- 5.** Il richiedente non deve essere titolare di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato, a titolo di sostegno alloggiativo.

Il richiedente si deve altresì impegnare, pena la perdita del contributo:

- a non cessare volontariamente (vale a dire per decisione propria, compresa la richiesta di trasferimento ad altra sede fuori Mirandola) l'attività sanitaria nel territorio del Comune di Mirandola prima del 1° gennaio 2024;
- qualora l'attività sanitaria non fosse già iniziata al momento della presentazione della domanda, a darvi inizio entro il 31 dicembre 2022.

Nel caso di alloggio condiviso da più soggetti appartenenti ad una delle quattro categorie sopra elencate alle lettere A, B, C e D, va presentata un'unica domanda ed il contributo erogato è comunque di importo pari ad euro 1.000,00, da versare in un'unica soluzione a favore del sottoscrittore della domanda, nonché intestatario del contratto di locazione, mediante bonifico sul conto corrente indicato.

Art. 3

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda dovrà essere compilata e sottoscritta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sul modulo predisposto dal Comune di Mirandola allegato al presente avviso, con marca da bollo di importo pari ad euro 16,00.

Il modulo di domanda può essere:

- ritirato presso il servizio Centralino-Uscierato della sede comunale sita in via Giolitti n. 22, nell'orario di apertura al pubblico;
- scaricato dal sito internet del Comune di Mirandola www.comune.mirandola.mo.it

Le domande potranno essere presentate **a partire dal giorno 27 settembre 2022 e sino alle ore 12:30 del giorno 30 novembre 2022**, secondo una delle seguenti modalità:

- a mano, entro il termine stabilito dal presente bando, con consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Mirandola, nella sede di via Giolitti n. 22, nell'orario di apertura al pubblico;
- per posta, inviandola mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Mirandola – Settore Affari Generali – Servizio Segreteria Generale - Via Giolitti n. 22, cap. 41037 - Mirandola. In tal caso farà fede la data del ricevimento da parte dell'Ufficio Protocollo;
- mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it. In tal caso la domanda ed i relativi allegati potranno essere tutti sottoscritti digitalmente dal richiedente. In alternativa, potrà essere presentata la domanda con firma autografa, scansionata in formato PDF. Sulla domanda dovrà comparire la marca da bollo, annullata tramite l'apposizione di una barra diagonale.

In tutti i casi (tranne l'ipotesi di utilizzo della firma digitale) alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili ai servizi postali o telematici.

Art. 4

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI TITOLO AL CONTRIBUTO

I richiedenti, in possesso dei requisiti stabiliti e che avranno presentato la documentazione di cui all'art. 8, saranno collocati in un'apposita graduatoria redatta sulla base della data di costituzione del rapporto di lavoro o del convenzionamento, con precedenza attribuita a quelli costituiti più di recente; la domanda prima in graduatoria risulterà dunque essere quella relativa al rapporto di lavoro o al convenzionamento di più recente costituzione, l'ultima in graduatoria quella riferita al rapporto di lavoro o al convenzionamento più risalente nel tempo.

Sulla scorta della graduatoria così formata si procederà all'attribuzione dei contributi, fino alla concorrenza della somma messa a disposizione dall'Ente.

Art. 5

DETERMINAZIONE, DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo in parola è erogato dal Comune in un'unica soluzione, in misura fissa, nell'importo di euro 1.000,00.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 gennaio 2023, delle quietanze dei canoni di locazione versati entro il 31 dicembre 2022, per un importo complessivo pari o superiore ad euro 1.000,00: la mancata rendicontazione entro il termine indicato, la rendicontazione di importi inferiori a tale cifra o la rendicontazione riferita a somme versate dopo il 31 dicembre 2022 comporterà la mancata corresponsione del contributo.

Parimenti non si darà corso all'erogazione del contributo nel caso si accerti che l'attività sanitaria non abbia avuto inizio entro il 31 dicembre 2022. A tal fine il beneficiario si impegna a darne comunicazione entro 15 giorni al Comune, che si riserva peraltro di effettuare i relativi controlli presso l'Azienda Sanitaria Locale e l'A.S.P..

Il versamento del contributo avverrà in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023. Qualora si rendessero necessari chiarimenti e/o integrazioni, gli stessi andranno richiesti entro 15 giorni dal ricevimento della rendicontazione: in tal caso il termine per l'erogazione del contributo è fissato in giorni 30 decorrenti dal ricevimento di tutte le integrazioni e/o chiarimenti richiesti, fatto salvo il termine generale del 28 febbraio 2023 sopra indicato.

Art. 6

REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo è revocato ed il beneficiario è tenuto, entro trenta giorni dalla richiesta, alla sua restituzione al Comune, qualora il medesimo cessi volontariamente (vale a dire per decisione propria) l'attività sanitaria nel territorio del Comune di Mirandola prima del 1° gennaio 2024: a tal fine il beneficiario stesso si impegna a darne comunicazione entro 15 giorni al Comune, che si riserva peraltro di effettuare i relativi controlli presso l'Azienda Sanitaria Locale e l'A.S.P.

In caso di mancata restituzione del contributo, si procederà ad attivare la procedura di riscossione coattiva nei confronti del beneficiario.

In caso di accertata morosità nei confronti del Comune, maturata a qualsiasi titolo da parte del beneficiario, quali ad esempio tributi e tariffe scolastiche non versati, il contributo spettante sarà trattenuto (o recuperato) in tutto o in parte a titolo di compensazione.

Art. 7

RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficiario potrà riscuotere il contributo ad esso spettante esclusivamente attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale, in base alla normativa vigente, previa indicazione del relativo codice IBAN, nonché delle coordinate ABI e CAB del conto stesso. In caso di variazione del conto corrente e di ogni altra modifica relativa all'IBAN, è necessario che la relativa comunicazione sia inviata tempestivamente all'Ente.

Art. 8

DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI

Il richiedente si avvale delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e, ove occorra, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con l'avvertenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000).

Ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.R., i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

I requisiti previsti dal presente bando saranno autocertificati o dichiarati in modo sostitutivo, utilizzando il modulo di domanda (Allegato A) predisposto dal Comune di Mirandola ed allegato al presente bando.

Allegata alla domanda dovrà essere presentata dal richiedente la seguente documentazione:

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente (tranne nel caso di domanda firmata digitalmente);
- copia del contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate relativo ad un alloggio sito nel territorio del Comune di Mirandola, in corso di validità (non ancora scaduto) al momento della presentazione della domanda;
- copia del contratto di lavoro dipendente stipulato direttamente con il Servizio Sanitario Nazionale o con l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.), ovvero, per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, copia del provvedimento di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale;
- (*EVENTUALE*) in caso di titolarità di proprietà assegnate al coniuge in sede di separazione giudiziale, ovvero di titolarità pro-quota di diritti reali, idonea documentazione comprovante l'indisponibilità dell'alloggio cui si riferisce il diritto reale.

Il Comune di Mirandola, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del DPR n. 445/2000, procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgessero fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.. Nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, con obbligo di restituzione della somma eventualmente già percepita, ed incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

INFORMATIVA IN MERITO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE' ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI

In ottemperanza a quanto prescritto all'art. 13 del Regolamento U.E. n. 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e dall'art 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si rendono le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali connesso al presente procedimento:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mirandola, con sede in Mirandola, Via G. Giolitti n. 22;
 - il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore Affari Generali dott. Luca Bisi, il cui ufficio ha sede in Mirandola, via G. Giolitti n 22;
 - i dati personali sono raccolti dal Settore Affari Generali del Comune di Mirandola esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
 - i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
 - il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l'espletamento del servizio. L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l'applicazione di sanzioni amministrative e l'accertamento d'ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge;
 - i dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi:
 - ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull'accesso agli atti amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato;
 - ai soggetti previsti dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l'istituto dell'accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato;
 - ad altri Enti Pubblici, se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge;
 - ad altri soggetti Pubblici, previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell'Ente;
 - a soggetti privati, quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata;
 - i dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013;
 - i dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio;
 - i dati saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune di Mirandola, consultabile sul sito Internet istituzionale dell'Ente;
 - l'interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati;
 - eventuali reclami andranno proposti all'Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma T. 06 696771 F. 06 696773785 (@ garante@gpdp.it - @ cert.protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it).
- E' inoltre possibile rivolgersi al D.P.O. (Data Protection Officer) del Comune di Mirandola, individuato nella dott.ssa Alice Incerti (tel. 0535.29.512 – alice.incerti@comune.mirandola.mo.it).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI
(dott. Luca Bisi)
firmato digitalmente